

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 19 rev. 02 MGAS**

(ai sensi dell'Articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

<b>Titolo</b>	<b>Presentazione, adeguamento, ripartizione e restituzione delle garanzie</b>
Riferimenti normativi	Articolo 70, commi 70.3 e 70.4, Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 della Disciplina del mercato del gas naturale

**In vigore dal 1 Ottobre 2024**

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO.....	3
3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE.....	3
4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE.....	5

## 1. PREMESSA

L'Articolo 70, comma 70.3, della Disciplina MGAS prevede che in alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità definite nelle DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui all'Articolo 69 della Disciplina MGAS secondo le modalità previste in DTF.

L'Articolo 70, comma 70.4 della Disciplina MGAS prevede che l'operatore procede alla ripartizione dell'importo delle garanzie finanziarie presentate, nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito infruttifero, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 della Disciplina MGAS prevedono che l'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione, rispettivamente, delle fideiussioni ovvero del deposito infruttifero prestati come garanzia e che l'accettazione di tale richiesta sia subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Inoltre, tali disposizioni prevedono che, qualora la verifica della richiesta di detta restituzione abbia esito positivo, la modifica dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità ed il GME procederà alla restituzione della garanzia secondo le modalità previste in DTF.

Nel caso di modifica in aumento del deposito a garanzia, l'operatore versa la relativa somma sul conto bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF.

## 2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO

La presentazione ovvero la modifica in aumento del deposito dovrà essere effettuata dall'operatore mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 18, comma 18.1 della Disciplina MGAS secondo le modalità individuate nella DTF 16 MGAS.

## 3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE

L'operatore che abbia prestato garanzie al GME sul MGAS, sia nella forma di fideiussione che nella forma del deposito infruttifero, dovrà procedere ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.4, della Disciplina MGAS a ripartire gli importi delle medesime garanzie sui diversi mercati/piattaforme sui

quali può ovvero intende operare, presentando al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero), nonché del modello di fideiussione presentato, dovrà indicare l'ammontare della garanzia che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono:

- a) sui mercati in *netting*<sup>1</sup>;
- b) sul MT-GAS<sup>2</sup>;
- c) sul MPEG;
- d) MTE;<sup>3</sup>
- e) PCE<sup>4</sup>.

In mancanza di tale dichiarazione, l'importo delle garanzie verrà interamente destinato dal GME alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting*.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche. Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità delle offerte hanno valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse da parte del GME oppure dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione.

Qualora la dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS, il GME accoglierà la richiesta previa verifica che gli importi sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS per i

---

<sup>1</sup> Qualora l'operatore sia ammesso anche al ME, la quota parte indicata in corrispondenza dei mercati in *netting* sarà automaticamente estesa anche alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting* del ME.

<sup>2</sup> La destinazione della garanzia sul MT-GAS è possibile solo qualora l'operatore abbia presentato garanzia sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

<sup>3</sup> La destinazione della garanzia sul MTE è possibile solo qualora l'operatore del ME abbia presentato garanzia sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

<sup>4</sup> Qualora sia ammesso anche alla PCE.

quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti, e la stessa, a seguito di verifica positiva, avrà immediata decorrenza ai fini delle verifiche di congruità.

#### **4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi dell'Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 della Disciplina MGAS, l'operatore può in ogni momento richiedere:

- la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.1 della Disciplina MGAS;
- la restituzione, anche parziale, della somma depositata ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.3 della Disciplina MGAS.

L'accettazione di tali richieste è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo ai fini delle verifiche di congruità e il GME:

- in caso di fideiussione, comunica all'istituto tesoriere di provvedere alla restituzione della stessa all'indirizzo riportato nel testo della fideiussione o alternativamente ai riferimenti indicati dall'operatore nella richiesta di restituzione;
- in caso di deposito infruttifero, provvede alla restituzione dello stesso accreditando tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority la somma sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 18, comma 18.1 della Disciplina MGAS secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.